



APPENDICE N. 1 AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

Art. 1 – Criteri e modalità per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, o di consulenza.

1. L'Amministrazione Comunale può autorizzare i Responsabili delle aree funzionali e/o dei servizi ad affidare incarichi professionali esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, o di consulenza, soltanto per le prestazioni e le attività:

- a. che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
- b. che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c. che riguardino oggetti e materie di particolare complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
- d. di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate col P.E.G. (clausola di salvaguardia).

Gli incarichi *de quibus*, potranno essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di comprovata specializzazione universitaria (laurea magistrale o specialistica, o vecchio ordinamento) o in possesso di specifica qualificazione professionale (iscrizione ad albi).

L'autorizzazione della Giunta Comunale è di norma contenuta nel P.E.G. di settore, salvo che la stessa non venga disposta con separata autonoma direttiva, facendo comunque salva la preliminare programmazione annuale o pluriennale da assumersi in sede di Consiglio Comunale (ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007).

Di norma all'inizio dell'esercizio finanziario ogni Responsabile individua concordemente con il Direttore generale le attività di interesse in base alla relazione revisionale e programmatica, al programma delle opere pubbliche, alla dotazione organica e relativo piano occupazionale e di formazione, e alle previsioni di bilancio in generale.

Gli incarichi professionali e le consulenze non previsti nel P.E.G. sono conferiti previa assegnazione di risorse economiche da parte della Giunta Comunale. In assenza di disponibilità finanziaria è vietato alcun affidamento.

Nella deliberazione di affidamento delle risorse dovranno essere esplicitate le ragioni della necessità e/o opportunità del ricorso all'incarico esterno, nonché il rispetto del limite massimo di spesa annua non superiore al 20 per cento della spesa del personale dipendente (come risultante dal "conto del personale" relativo all'anno precedente).

2. Gli incarichi possono avere per oggetto attività professionale autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa al fine di collaborazione, studio o ricerca, ovvero consulenza, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano qui di seguito:

- a. le attività di consulenza ai fini di manifestazione di pareri legali, previo nulla – osta del Segretario comunale; escluso l'affidamento della difesa e rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado;
- b. le attività di consulenza e collaborazione amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- c. le attività di consulenza e collaborazione informatica ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;

- d. attività di consulenza e di assistenza e giudizi di valutazione tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità;
- e. attività di consulenza e di assistenza in materia di attività produttive;
- f. prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici per i quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni nei limiti di quanto disposto al precedente comma 1;
- g. ogni altra attività diretta allo studio, ricerca e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli organi istituzionali del Comune e non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali: rientrano nella presente fattispecie gli incarichi per la formazione di dossier di candidatura relativi a bandi di finanziamento con fondi europei;

Non rientrano nella disciplina della presente norma, a titolo puramente esemplificativo:

- a. le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- b. le attività di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di dette opere, compresa l'eventuale assistenza al RUP;
- c. rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del Comune nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione;
- d. attività di collaborazione per l'elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica e del territorio.

3. Il Responsabile dell'area e/o del servizio non può conferire incarichi esterni a professionisti o Studi associati i cui componenti:

- a. siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;
- b. siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- c. si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
- d. siano cessati dal rapporto di lavoro con l'amministrazione e non sia ancora trascorso due intere annualità.

Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti:

- a. conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale;
- b. rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;
- c. dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, collocati in aspettativa;
- d. società, anche di fatto, nelle quali l'incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, societaria di lavoro e/o di commistione di interesse);
- e. tutti gli altri casi previsti dalla legge;

4. Gli incarichi professionali e le consulenze di cui al presente disciplinare sono conferiti dal Responsabile dell'area e/o servizio competente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione motivata: L'affidamento potrà essere conferito direttamente per importi fino ad € 20.000,00, considerando l'analoga possibilità prevista dal D. Lgs. n. 163/06 per l'affidamento di incarichi progettuali. Per importi tra la predetta soglia ed i € 100.000,00 dovranno essere interpellati almeno cinque soggetti e l'affidamento dovrà avvenire mediante valutazione comparativa dei *curricula* e delle offerte acquisite in relazione ai criteri qui di seguito indicati, fermo restando i requisiti minimi:

- a. aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una pluriennale esperienza documentabile (n. ... di incarichi analoghi);

- b. essere già stati affidatari di incarichi da parte dell'amministrazione comunale i cui esiti siano stati apprezzati e giudicati positivamente,
- c. non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in danno;
- d. il compenso richiesto.

5. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

6. Gli incarichi devono essere disciplinati da apposite convenzioni/contratti.

Le convenzioni/contratti devono contenere, in particolare:

- le indicazioni circa la durata del rapporto (termine di inizio e conclusione) con divieto di rinnovo tacito;
- luogo di svolgimento dell'attività;
- l'oggetto dell'attività prestata;
- il compenso e le modalità di pagamento;
- le penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- le eventuali condizioni di risoluzione anticipata;
- l'elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la residenza comunale;
- l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

7. Nessun rapporto di incarico può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il disciplinare/contratto, e in particolare, se non è ancora stato pubblicato sul sito del comune il nominativo dell'incaricato e l'ammontare del relativo compenso.

8. I corrispettivi relativi alla prestazione professionale richiesta dovranno fare riferimento alla vigente tariffa professionale o comunque, in difetto, ai correnti prezzi di mercato, con applicazione della riduzione percentuale indicata in sede di offerta rispetto ai minimi di tariffa. Nel caso non si possa far riferimento a tariffe professionali si dovrà far riferimento, per quanto possibile, a prezzi correnti di mercato.

9. Costituisce dovere d'ufficio di ciascun Responsabile di area e/o servizio dare esecuzione all'obbligo di legge di effettuare preliminarmente la pubblicazione sul sito del comune del nominativo e del compenso dell'incaricato, pena l'avvio obbligatorio dei procedimenti a suo carico ai sensi di legge e di contratto.

Art. 2 Programmazione annuale degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze.

1. La programmazione degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, deve essere approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b). La stessa programmazione può essere contenuta nella relazione revisionale e programmatica o costituire allegato alla stessa.